



Deliberazione 14

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data - 5 GEN. 2017

Oggetto: Presa d'atto convenzione per l'attività di tirocinio professionalizzante post-lauream, tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal - 5 GEN. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus
coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta della SC Affari Generali

PREMESSO che con delibera n. 2358 del 21.12.2016 questa Amministrazione ha approvato lo schema di convenzione di cui all'oggetto.

VISTA la convenzione, firmata da entrambi i rappresentanti legali, che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1)

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di prendere atto della convenzione per l'attività di tirocinio professionalizzante post-lauream, tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e l'Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma.
- Di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Formazione.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus

CONVENZIONE
PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST- LAUREAM
PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA
PROFESSIONE DI PSICOLOGO
D.M. 239/1992 – D.P.R. 328/2001

Tra

L'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari P.I. 02315520920, Piazzale A.Ricchi 1, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus, nata a Cagliari il giorno 1 Febbraio 1956 e residente in Cagliari

E

L'ente promotore UNIVERSITA' DEGLI STUDI "GUGLIELMO MARCONI" P.I. 07154361005, via Plinio 44, rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti, nata a Roma il giorno 27 Gennaio 1941 e residente in Roma

Premesso

- Che l'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari con deliberazione n. 478 del. 16.03.2016 Ha approvato il regolamento dei tirocini formativi e di specializzazione e successivamente revisionato con atto deliberativo n. 1010 del 08 Giugno 2016.
- Che l'Azienda Ospedaliera Brotzu sarà di seguito definita, in questo regolamento, per brevità "Azienda".
- Che lo stesso regolamento prevede la possibilità di effettuare periodi di tirocinio, comprese le fattispecie di formazione in specializzazione;
- Che per questo è necessario che a questa Amministrazione venga proposta specifica istanza e che la stessa debba sempre pervenire da un ente formativo qui denominato "Soggetto promotore";
- Che lo stesso Soggetto promotore debba precisare l'esistenza di una copertura assicurativa a favore degli stessi, indicando il tipo di copertura e la durata;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra il Soggetto promotore e l'Azienda concernenti l'attivazione del tirocinio PROFESSIONALIZZANTE POST-LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO (DM. 239/1992 – D.P.R. 328/2001)

Art. 2 Impegni delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all' art. 1 della presente convenzione, il soggetto promotore comunica che:

- preliminarmente all'inizio di ogni periodo di formazione, della durata di 12 mesi e di 1000 ore annue, il Soggetto promotore comunicherà all'Azienda i nominativi degli allievi che, dietro approvazione della Azienda stessa, potranno usufruire delle attività di tirocinio presso le strutture aziendali;
- Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse vengono stabiliti dai responsabili dell'Azienda e vengono indicati sul Progetto Formativo
- Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione ed il coordinamento del personale dell'Azienda;
- Eventuali modifiche della presente convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame delle parti.
- La convenzione non è rinnovabile tacitamente ma decorre dalla data della sottoscrizione di entrambe le parti ed ha la durata di anni quattro.

Art. 3 Tirocinio e rapporto di lavoro

I tirocini Professionalizzanti attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento da compilare da parte del tutor Supervisore e inviato successivamente all'ufficio Tirocini del Soggetto Promotore, che provvederà a compilare la parte di propria competenza e procedere all'autorizzazione del tirocinio stesso.

Il progetto formativo deve indicare:

- Il nominativo del tirocinante;
- La convenzione alla quale si fa riferimento e la data della stipula;
- Il/i settore/i aziendale/i di inserimento, i nominativi del tutor Supervisore e del responsabile aziendale;
- Gli obiettivi del tirocinio;
- Le modalità di svolgimento del tirocinio (giorni, orari, luoghi etc.);
- Le strutture aziendali (presidi, reparti e uffici) presso cui svolgere il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;

Della autorizzazione del singolo tirocinio verrà data comunicazione all'ente promotore attraverso apposito modulo.

L'Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione B ha la durata di sei mesi continuativi e si svolge presso un'unica sede riconosciuta, con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;

Il Programma di Tirocinio per la Sezione B, corrispondente a 500 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività professionali di uno dei due settori in cui si articola la sezione B dell'Albo degli Psicologi, individuati dalla L. 170/2003, art.3 comma 1 – quinquies.

L'Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione A ha la durata di due semestri continuativi con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;

Il Programma di Tirocinio per la sezione A, corrispondente a 1000 ore complessive di attività supervisionata, deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:

- a) Psicologia clinica
- b) Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
- c) Psicologia generale
- d) Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.

Il tirocinio può essere svolto per un anno continuativo nello stesso Ente e con lo stesso supervisore, purché sia rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio.

Art.4 Tutorato e modalità esecutive

L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in Azienda è seguita e controllata da un tutor Supervisore, nominato dall'Azienda (e di cui viene dato conto nel progetto formativo), cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità ed al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante deve: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; - osservare gli obblighi sanciti nel progetto formativo. La funzione di Supervisore può essere svolta da personale che appartenga al profilo professionale di psicologo, iscritto all'Albo A da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda/Ente, anche in rapporto di convenzione o consulenza documentabile e per un numero di ore non inferiore a 20.

A ciascun Supervisore non possono essere assegnati più di due tirocinanti nello stesso semestre, indipendentemente dal numero di sedi in cui lo stesso Supervisore operi.

Art. 5 Garanzie e modalità assicurative

Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile presso l'INAIL, nonché presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore. Il Soggetto promotore solleva l'Azienda da ogni responsabilità relativa alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'Azienda si limiterà a comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'evento, mentre l'onere per la segnalazione dell'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ricade sul soggetto promotore.

Art. 6 Igiene e sicurezza.

L'Azienda si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando relativamente a ciò da qualsiasi onere il Soggetto promotore. L'Azienda si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

Art.7 Privacy

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e di acconsentire espressamente alla raccolta dei dati personali, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, al fine esclusivo che gli stessi vengano trattati per la finalità della convenzione. Inoltre, i suddetti dati, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali per quanto concerne la presente convenzione, sono rispettivamente l'Azienda e il Soggetto promotore. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal Decreto legislativo 196/03. I tirocinanti sono individuati con riguardo ai trattamenti dei dati personali e sensibili quali incaricati nelle strutture di esercizio del tirocinio e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per la privacy come qualunque dipendente "incaricato".

Art. 8 Registrazione e bollo

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso, a cura della parte interessata.

Art. 9 Foro Competente

Per qualunque controversia, relativa alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Cagliari.

Art. 10 Durata

La presente Convenzione ha una durata di quattro anni con decorrenza dalla sottoscrizione.

Cagliari, lì

Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Pintus

Ente Proponente
Il Rettore
Prof.ssa Alessandra Spremolla